

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3896

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la liberalizzazione della scelta della cassa previdenziale da parte dei soggetti iscritti a ordini o albi professionali

Presentata il 13 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede disposizioni per la liberalizzazione della scelta della cassa previdenziale da parte dei professionisti. Essa, in particolare, prevede: la facoltà di scelta dell’ente previdenziale al quale versare i contributi; le modalità e i tempi per l’iscrizione; il procedimento sanzionatorio in caso di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi con conseguente cancellazione dall’albo dei professionisti in casi particolarmente gravi. Risulta più che evidente la necessità, nel nostro Paese, di garantire la libera concorrenza aumentando l’efficienza del sistema economico nazionale, notoriamente in forte ritardo rispetto ai principali Paesi occidentali europei (e non solo) avanzati, al fine di ampliare i fattori di crescita e di competitività. La concorrenza rappresenta, infatti, un fattore essenziale per la crescita, poiché i mercati aperti e con-

correnziali aumentano la competitività delle imprese attraverso la riduzione nel prezzo dei servizi e dei costi di produzione e offrono ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. Pertanto, la presente proposta di legge interviene proprio per liberalizzare un sistema da troppo tempo considerato chiuso e oligopolistico, aprendo lo specifico mercato e intervenendo sia sull’efficienza che sull’equità, garantendo nuove opportunità e tutelando anche i consumatori più deboli. Da diversi anni, il legislatore ha tentato di introdurre norme in grado di disciplinare i versamenti contributivi dei professionisti, modernizzando il sistema regolatorio. Tuttavia una serie di ostacoli di diversa natura ha rinviato ogni decisione. In conclusione, nella consapevolezza che risulta quantomai urgente e necessario accelerare ogni processo di crescita e di competitività in Italia (con-

siderato come il nostro Paese, al riguardo, sia relegato nelle posizioni più basse a livello mondiale) la presente proposta di legge s'inserisce all'interno di un quadro complessivo economico del sistema-Italia per rendere più dinamiche ed efficienti l'economia e la società italiane e metterle alla pari di quelle europee e mondiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione a una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti a ordini o albi professionali, che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno la facoltà di scegliere l'ente previdenziale al quale devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità per la presentazione della richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento e per il pagamento dei relativi contributi.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua, altresì, gli ordini e gli albi professionali e stabilisce le sanzioni in caso di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfetarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

4. Le sanzioni stabilite ai sensi del comma 3 sono irrogate dagli ordini professionali competenti a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'albo professionale nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di tre anni, salvi, in tale ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

5. Ai professionisti iscritti a ordini o albi professionali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Agli stessi, anche qualora non abbiano maturato il diritto a un trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

